

Polizze sulle rese delle produzioni vegetali a seguito di avversità atmosferiche

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

SI Insurance (Europe), SA

Prodotto: Campagna Invernale 2023/2024 -
Polizza Collettiva agevolata con/senza polizza
integrativa non agevolata

Edizione: Giugno 2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una copertura assicurativa che copre eventuali danni alle rese delle produzioni agricole vegetali, così come definite annualmente dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.A.), conseguenti al verificarsi di avversità atmosferiche di frequenza, catastrofali e accessorie. Per questo tipo di copertura assicurativa è prevista una contribuzione pubblica in favore dell'impresa agricola sulla spesa da sostenere per l'acquisizione di una polizza assicurativa agevolata. Questo prodotto comprende, a scelta dell'assicurato, anche una copertura integrativa non agevolata, ovvero per la quale l'impresa agricola non gode della contribuzione pubblica sopra indicata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La mancata o diminuita resa quanti/qualitativa delle produzioni vegetali assicurabili, individuate annualmente dal P.G.R.A. causate dalle avversità atmosferiche di seguito indicate:
 - Frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve)
 - Catastrofali (gelo/brina, siccità, alluvione)
 - Accessorie (colpo di sole e vento caldo, sbalzo termico, ondata di calore)
- ✓ È possibile tutelarsi contro le avversità atmosferiche sia con un unico pacchetto omnicomprendente sia con specifiche combinazioni di una o più avversità atmosferiche.
- ✓ Sul contratto di assicurazione sia agevolato che integrativo devono essere indicate le avversità oggetto di copertura assicurativa.
Il valore della produzione da assicurare si basa sull'elenco dei prezzi massimi assicurabili per prodotto e per varietà emanato annualmente dal MASAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).
- ✓ La mancata o diminuita resa quanti/qualitativa è espressa dalla differenza tra la produzione effettiva risultante al momento della perizia effettuata in prossimità della raccolta e la produzione ottenibile



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Con riferimento al contratto di assicurazione agevolato, i danni che generano una perdita di produzione inferiore alla soglia minima di danno per azienda, per singolo prodotto e per singolo comune, secondo quanto previsto dal P.G.R.A. vigente. Detti danni esclusi dalla copertura agevolata sono garantiti, se presente, dalla polizza integrativa non agevolata
- ✗ I prodotti danneggiati prima della notifica del rischio da avversità atmosferiche oggetto di copertura assicurativa.
- ✗ Ogni altro danno derivante da eventi non specificatamente indicati sul contratto di assicurazione



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previste esclusioni, oltre anche a forme di limitazioni al calcolo dell'indennizzo quali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, variabili in funzione del prodotto e/o dell'evento in garanzia.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è operante nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso della durata del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato effetto della copertura.

In caso di sinistro, causato da avversità assicurate e indennizzabili, devi darne avviso alla Società entro tre giorni specificando se intendi richiedere o meno la perizia, continuando comunque ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura. Se il prodotto è giunto alla fase di maturazione di raccolta senza che abbia avuto ancora luogo la perizia puoi procedere alla raccolta purché lasci i previsti regolari campioni, dandone avviso alla Società.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere corrisposto alla data e secondo le modalità convenute con il Consorzio di Difesa di cui sei Socio. Il Consorzio di Difesa è il Contraente della Polizza Collettiva stipulata con la Società di Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha una durata temporanea riferita ad un solo ciclo produttivo del prodotto, senza tacito rinnovo.

La garanzia decorre, per ogni singola avversità, a partire dalla data di notifica del certificato di assicurazione ovvero dalla comunicazione a cura dell'Intermediario alla Società della sottoscrizione del certificato di assicurazione, così come segue:

- a partire dalle ore 12:00 del 3° giorno successivo per le avversità Grandine e Vento forte;
- a partire dalle ore 12:00 del 6° giorno successivo per le avversità Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Alluvione, Sbalzo termico, Colpo di sole;
- a partire dalle ore 12:00 del 12° giorno successivo per l'avversità Gelo/brina;
- a partire dalle ore 12:00 del 30° giorno successivo per le avversità Siccità, Vento caldo e ondata di calore.

La garanzia cessa – per tutte le avversità - alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 giugno 2024.

I termini di decorrenza e di cessazione della garanzia possono variare per singole specie assicurate.



Come posso disdire la polizza?

Considerata la durata temporanea del certificato di assicurazione non è previsto il diritto di recesso da parte dell'Assicurato e/o della Società tranne che per i casi previsti dalla legge.

Qualora il prodotto assicurato, non ancora giunto alla maturazione di raccolta, abbia subito danni gravissimi, puoi fare richiesta alla Società di una perizia anticipata. In questo caso la liquidazione del danno viene effettuata in via transattiva e il prodotto oggetto della transazione posto fuori dalla copertura assicurativa.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Verona e P.IVA 10376860960 • Rea n° VR-446989, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
Cap. Soc. €30.003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*